

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI ART.3, COMMI 27- 29 LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008) E SUCCESSIVE MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'art. 3, commi 27-29, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria per il 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato alcune disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui:

- le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza (comma 27);
- l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, deliberazione da trasmettere alla sezione competente della Corte dei Conti (comma 28);
- entro il 31.12.2010 (termine da ultimo prorogato dall'art. 71, comma 1, lett. e) della Legge n. 69/09) le amministrazioni devono avviare le procedure finalizzate alla cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del precedente comma 27 (comma 29);

Dall'emanazione della L. 244/2007 numerose indicazioni sono pervenute dalla giurisprudenza a chiarimento dei confini applicativi della medesima normativa sintetizzabili nei seguenti principi :

- In primo luogo, la citata disposizione deve essere interpretata nel senso che le pubbliche amministrazioni, entro il termine fissato per legge, devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'iter, per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica; cedere obbligatoriamente le partecipazioni vietate entro un termine legale produrrebbe occasioni di speculazione privata tesa al ribasso del prezzo di acquisto, in una prospettiva del tutto contraria all'interesse pubblico alla sana e corretta gestione del patrimonio e delle risorse della collettività (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia deliberazione n°PAR 48/2008);

Originale

(conservato presso il comune)

- La L. 244/2007 ha escluso per gli enti pubblici l'indiscriminata possibilità di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali: ciò per ridurre l'operatività di soggetti che, per la presenza diretta o mediata della mano pubblica, finiscono in sostanza con l'eludere il rischio d'impresa, nonché per arginare il sempre più frequente abuso di forme privatistiche da parte delle pubbliche amministrazioni (Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Puglia 15/10/2009 n. 100)
- La valutazione in ordine all'attività sviluppabile dalla società partecipata dovrà essere risultato di un processo complesso, nel quale l'ente dovrà attentamente valutare i costi e i benefici dell'affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, valutazioni che devono emergere attraverso una puntuale motivazione del provvedimento comunale (Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Puglia 15/10/2009 n. 100);
- La valutazione di stretta necessità, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Elementi di valutazione possono inoltre derivare dallo statuto comunale, e dalle linee programmatiche di mandato.
- La disposizione originaria del comma 27 prevedeva che la verifica dovesse essere compiuta in relazione sia alle partecipate dirette che a quelle indirette, ma la norma è stata cambiata successivamente, espungendo dal testo l'avverbio "indirettamente" e prevedendo, quindi, in modo esplicito che la verifica sia effettuata unicamente in relazione alle società direttamente partecipate (art.71, comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n.69). Per assicurare la finalità prevista dal comma 28 dell'art. 3 è sufficiente che l'ente locale compia la verifica in relazione alle sole partecipate dirette, in quanto l'oggetto sociale delle stesse ne deve delimitare l'ambito di azione anche in ordine all'assunzione di partecipazioni in altre società.
- L'oggetto sociale delineato nello statuto della società non deve essere tanto ampio e polivalente da renderlo non conforme al disposto di cui all'art.3 comma 27 della legge 244/2007, qualora ne possa derivare la carenza dell'inerenza territoriale e della stretta connessione fra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata, in modo tale da configurare, in ultima analisi, una società che si prefigge scopi prettamente industriali e commerciali.

Il Comune è l'Ente interprete primario dei bisogni della propria collettività, al quale spetta valutare, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, quali siano le "*politiche*" più idonee per soddisfare tali necessità; dall'oggetto sociale della società partecipata (che non deve risultare eccessivamente ampio) deve potersi evincere la stretta necessità dell'attività svolta rispetto ai compiti

istituzionali dell'Ente e, dunque, ai bisogni della collettività di riferimento; esulano, in proposito, dagli scopi istituzionali quelle attività che abbiano in realtà natura industriale o commerciale, il cui svolgimento da parte degli Enti Locali si porrebbe in contrasto con le regole di tutela della concorrenza.

Oltre alla Legge, il primo elemento da cui trarre indicazioni in ordine ai principi fondamentali in materia di partecipazioni societarie e di servizi pubblici è lo Statuto dell'Ente Locale; lo Statuto Comune di Legnano, in particolare agli articoli 44 e 45, dispone al riguardo che: *“Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici riguardanti la produzione di beni e di attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. La legge stabilisce quali servizi possano essere gestiti dal comune con diritto di privativa.”*, e *“può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.”*

Procedendo, quindi, nell'analisi diretta ad accertare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 commi 27 e 28 della Legge Finanziaria 2008, la sussistenza – o meno – dell'interesse istituzionale delle partecipazioni del Comune di Legnano, descritte ed analizzate negli Allegati A) e B) alla presente deliberazione, occorre preliminarmente stabilire i seguenti concetti fondamentali per individuare le “strutture societarie” partecipabili dal Comune:

- società volte alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Questo concetto da un lato fa riferimento a società, la cui attività, dedotta nell'oggetto sociale, sia di produzione di beni e servizi attribuita all'ente locale dalla Costituzione e/o dalla legge statale e/o dalla legge regionale, il cui obiettivo corrisponde ai fini delle Amministrazioni pubbliche. Dall'altro rientra parimenti nel medesimo concetto la società la cui attività dedotta nell'oggetto sociale sia la produzione di beni e servizi diretti a rendere possibili le attività finali proprie dell'Ente o l'esercizio di funzioni esternalizzabili per legge (le cosiddette “società strumentali” previste dal Decreto Bersani n. 223/2006);
- società volte alla produzione di servizi di interesse generale . Secondo il diritto comunitario, con questa espressione si indicano sia servizi a mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale ed assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali l'energia, i servizi postali, i trasporti, le telecomunicazioni, ma anche la sanità, l'istruzione i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obbligo di servizio pubblico. Nel nostro ordinamento si può, quindi, far rientrare in questa categoria le società *in house* e miste che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, costituite secondo la normativa vigente. Parallelamente nel medesimo concetto rientra anche la produzione in forma imprenditoriale di servizi, che non possono essere considerati *tout court* come servizi pubblici locali, ma ciò nonostante per le particolarità specifiche che essi rivestono nel contesto sociale e del territorio comunale, mirano a soddisfare un interesse generale. Possono rientrare, pertanto, in tale concetto di “servizi di interesse generale” la produzione di servizi o attività liberalizzate in regime di concorrenza di rilievo ed utilità per la comunità di riferimento.

Dato atto che tale attività ricognitiva ~~originale~~ ^{conservato presso il comune} sulla società partecipate direttamente dal Comune porta alle conclusioni di cui alleghiamo schede (Allegato “A” e “B”),

che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto, pertanto, che per le partecipazioni di cui all'allegato "A" sussistono i requisiti per il loro mantenimento, mentre per le società comprese nell'allegato "B" non risultano sussistere, per le motivazioni esposte, i requisiti per il mantenimento;

Visti gli statuti delle singole società che costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo seppur non materialmente allegati alla stessa;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare 2° "Attività Economiche e Produttive", depositato agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007;

Dato atto che:

- la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita, pertanto, del parere di regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Settore interessato;
- ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U.E.L. il segretario generale ha espresso parere favorevole di conformità;

Sentita l'illustrazione del Sindaco e la discussione...omissis...;

Proceduto alla verifica delle presenze e della votazione mediante dispositivo elettronico, dalla quale risultano:

| | |
|-----------------------|---|
| Consiglieri presenti: | 26 |
| Consiglieri assenti: | 5 Ferrè – Frustagli – Pariani – Gobbo - Marazzini |
| Consiglieri votanti: | 26 |
| Voti favorevoli: | 16 |
| Voti astenuti: | 10 Ferrario, Rotondi, Radice, Crespi, Ferrazzano, Tripodi, Gusmeri, Quaglia, Giordano e Rossi |

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di individuare quali bisogni fondamentali della collettività locale di riferimento, cui L'Ente Locale è chiamato a fornire i relativi servizi nell'ambito delle proprie finalità istituzionali anche mediante società partecipate, le categorie delineate nelle premesse ed in particolare:
 - servizi di interesse generale e servizi pubblici locali in senso stretto;

Originale
(conservato presso il comune)

- servizi pubblici volti allo sviluppo e valorizzazione del territorio negli aspetti infrastrutturali (materiali ed immateriali), e quindi economici, sociali e culturali;
 - servizi strumentali, ossia attività tanto di produzione di beni e servizi attribuita all'ente locale dalla legge, tanto di produzione di beni e servizi diretti a rendere possibili le attività finali proprie dell'Ente o l'esercizio di funzioni esternalizzabili per legge;
3. di mantenere, conseguentemente, le partecipazioni di cui all'elenco in Allegato A in funzione delle motivazioni, esplicitate caso per caso, indicate nel medesimo Allegato, che costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 4. di non mantenere le partecipazioni di cui all'elenco in Allegato B in funzione delle motivazioni, esplicitate caso per caso, indicate nel medesimo Allegato, che costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 5. di dare atto che il Sindaco, la Giunta Comunale ed i competenti Dirigenti di Settore ex art. 107 TUEL, in relazione alle rispettive competenze, porranno in essere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione per quanto occorra;
 6. di inviare il presente atto alla sezione competente della Corte dei Conti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza connessa alla scadenza stabilita per 31.12.2010 dall'art. 71, comma 1, lett. e) della Legge n. 69/09.

Con 16 voti favorevoli e 10 astenuti (Ferrario, Rotondi, Radice, Crespi, Ferrazzano, Tripodi, Gusmeri, Quaglia, Giordano e Rossi), rilevati mediante dispositivo elettronico

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Originale
(conservato presso il comune)

**OGGETTO SOCIALE DA
STATUTO E SETTORI DI
ATTIVITA'**

Oggetto sociale (art. 2 Statuto):

Ciclo integrale delle acque

-ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; esercizio della rete fognaria e della depurazione delle acque di scarico, incluse le attività di progettazione, di costruzione e di manutenzione degli impianti connessi;

Servizi energetici

-produzione, trasporto, manipolazione e distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi; produzione e distribuzione di energia; produzione combinata energia/calore, con distribuzione e scambio nei limiti ammessi dalla legge; produzione, trasporto e fornitura del calore/freddo anche a mezzo reti;

Servizi ambientali e connessi

-gestione dei rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso l'autotrasporto di cose per conto terzi; servizi di igiene urbana in senso lato; applicazione e riscossione della tariffa relativa al servizio rifiuti urbani, nonché liquidazione, accertamento e riscossione di altre entrate comunali; operazioni e servizi di valorizzazione ambientale;

Servizi generali di interesse collettivo

-gestione di sistemi di trasporti e mobilità urbana e territoriale; gestione di impianti e di servizi di interesse pubblico; gestione di servizi di interesse comunale; gestione del servizio di pubblica illuminazione; gestione e manutenzione del patrimonio di interesse pubblico; gestione di servizi e sistemi informatici e di comunicazione di interesse territoriale; gestione di servizi di tariffazione; gestione delle attività cimiteriali e funerarie compreso il trasporto funebre, la cremazione ed ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali, nonché la gestione del servizio lampade votive nelle aree cimiteriali;

- gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente alla mobilità collettiva;

Servizi di supporto agli enti locali

- monitoraggio sistematico delle opportunità di finanziamento pubblico (europeo, nazionale e regionale), nell'ambito dei servizi di competenza; studi di analisi e pianificazione relativamente ai servizi di competenza;

Servizi connessi alla gestione di beni patrimoniali

- amministrare e gestire immobili, impianti, beni ed altre dotazioni patrimoniali ad essa conferiti dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 113, comma 13 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e s.m.i. e dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 12.12.2003 n° 26 e s.m.i, nonché realizzare e/o fare realizzare aree di insediamento/fabbricati e mettere a disposizione gli stessi in locazione e/o affitto con o senza possibilità di riscatto alla scadenza, in vendita, sia in piena proprietà, che in diritto di superficie o usufrutto.

Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti Locali soci, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 2, lettera g) del d.lgs. 18 agosto 200 n. 267.

**VALUTAZIONI AI FINI DELL'
ART. 3, COMMA 27, DELLA
LEGGE FINANZIARIA 2008**

La nascita della società risale al **1971**, data in cui venne costituita, da parte del Comune di Legnano, l'Azienda Municipalizzata "AMG", organo privo di autonomia, deputato alla gestione degli impianti gas metano sul medesimo territorio Comunale. Nel **1974**, a seguito dell'affidamento da parte del Comune di Legnano della gestione dell'acquedotto civico, l'Azienda AMG assume il nome di "AMGA" - Azienda Municipalizzata gas ed acqua. Nel **1992** AMGA subisce un primo mutamento strutturale, in quanto, ai sensi della Legge 142/90, da Azienda Municipalizzata si trasforma in Azienda

| | |
|--|--|
| | <p>Speciale, ente strumentale dell'Ente Locale dotato di propria personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.</p> <p>Nel 1994 ad AMGA vengono affidati i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Legnano; a seguito di tale affidamento la denominazione della società varia in "Azienda Municipalizzata e Servizi Ambientali AMGA". Nel 2000 AMGA, in applicazione della Legge 127/97, si trasforma da Azienda Speciale in Società per Azioni. A seguito di tale trasformazione, la società, iscritta nel Registro Imprese di Milano in data 22 febbraio 2000, assume l'attuale denominazione di "Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A." - per acronimo "AMGA Legnano S.p.A.".</p> <p>AMGA Legnano S.p.A. è oggi, a seguito di una serie di operazioni straordinarie che hanno visto coinvolti altri Comuni della zona (nello spirito – proprio della legislazione di settore - di realizzare aggregazioni che consentissero di sviluppare sinergie ed economie di scopo di scala, con il primario obiettivo di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi resi e dunque, in ultima analisi, il Buon Andamento degli stessi) una società partecipata da una serie di Enti Locali dell'Alto Milanese: Legnano, Canegrate, Villa Cortese, Arconate, Magnago, Buscate e Parabiago.</p> <p>AMGA Legnano, inoltre, ha oggi la natura di Gruppo Societario, nel quale la società Capogruppo, AMGA Legnano S.p.A., controlla una serie di società dedicate a singoli <i>business</i>.</p> <p>Va posto in evidenza, al riguardo, come l'ampiezza dello Statuto di AMGA, lungi dal rappresentare una possibilità di elusione delle normative poste a tutela della concorrenza, deriva dalla natura di società <i>Multiutility</i> di AMGA che, nel corso dell'ultimo trentennio ha via via assunto la gestione effettiva dei servizi delineati nell'oggetto sociale: distribuzione e vendita gas, servizio idrico integrato, servizi di igiene urbana, gestione di impianti sportivi, gestione del patrimonio immobiliare pubblico (<i>Global Service</i>).</p> <p>Proprio al fine di maggiore trasparenza, ossia al fine di evitare sussidi incrociati tra i diversi settori di attività gestiti – sussidi incrociati giudicati negativamente dal legislatore e dalla magistratura, anche contabile, perché tali da consentire a soggetti economicamente inefficienti di reggere sul relativo mercato in danno di imprenditori privati non sussidiati -, si è optato per la strutturazione di AMGA quale Gruppo Societario, dedicando delle strutture societarie ad hoc ai differenti rami di attività. In tal modo, la redazione di veri e propri bilanci separati da parte delle varie realtà del gruppo si pone quale maggiore garanzia del rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza e del mercato. Va, inoltre, rimarcato che le stesse normative di settore hanno talora imposto di separare societariamente settori di attività un tempo indistinti (ad esempio: vendita e distribuzione del gas, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n° 164/2000; ovvero ancora, servizio idrico integrato – in via di separazione in virtù delle norme sulla gestione del servizio idrico).</p> <p>L'oggetto sociale di AMGA Legnano S.p.A. comprende l'esecuzione anche dei servizi oggi svolti per il tramite dell'art. 2361 c.c.; lungi, infatti, dall'essere una Holding di partecipazioni, AMGA Legnano S.p.A. ha natura di modello gestorio per la gestione di pubblici servizi; pertanto, dato che ai sensi dell'art. 2361 c.c. <i>"L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto"</i>, risulta evidente che l'eliminazione dall'oggetto sociale delle attività trasferite alle società controllate comporterebbe uno snaturamento della partecipazione, che è invece finalizzata alla gestione, a mezzo società c.d. di terzo grado, di servizi pubblici.</p> <p>Il Consiglio Comunale ha provveduto, in sede di determinazione ed approvazione delle linee strategiche di AMGA (Delibera C.C. n. 51 del 10/05/2005, integrata con Delibera C.C. n. 119 del 20/11/2007), nell'ambito</p> |
|--|--|

ALLEGATO A: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI ART.3, COMMI 27- 29 LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008) E SUCCESSIVE MODIFICHE.

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | <p>dell'estrinsecazione del rapporto <i>in house</i> che lega la società all'ente locale, a delineare in termini molto chiari e concreti lo scenario entro il quale l'azienda dovrà muoversi nel prossimo futuro per esercitare il suo riconosciuto ruolo strategico per uno sviluppo armonico e equilibrato del territorio.</p> <p>Ad oggi, AMGA Legnano S.p.A. gestisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in via diretta, i servizi di gestione Tributi Locali, Parcheggi, Teleriscaldamento ed Idrico Integrato; – indirettamente: per tramite della società AEMME Linea Distribuzione Srl, il servizio di distribuzione del gas; per il tramite della società AEMME Linea Ambiente il servizio di Igiene Ambientale; per il tramite della società AEMME Linea Energie il servizio di interesse generale di vendita del gas; per il tramite della Società AMGA Sport SSdArl il servizio di gestione impianti sportivi; per il tramite della Società AMGA Service il c.d. Global Service Manutentivo. <p>Si tratta, in linea generale, di Servizi Pubblici locali, ossia Servizi di Interesse Economico Generale, per i quali è sempre ammessa, ai sensi del comma 27, articolo 3, dalla L. 244/2007. Ciò ad eccezione, secondo alcune interpretazioni del c.d. Global Service, da farsi più correttamente rientrare nel novero dei c.d. servizi strumentali, da svolgersi esclusivamente a favore delle amministrazioni costituenti e/o affidanti ex art. 13 DL 223/2006. Va rilevato, al riguardo, che AMGA Service Srl svolge le proprie attività esclusivamente per conto degli Enti Locali soci della controllante AMGA Legnano S.p.A., e non partecipa ad alcuna altra società, con ciò rispettandosi i limiti di legge a presidio della concorrenza e del mercato.</p> <p>Periodicamente, l'ente locale esamina l'andamento e le strategie di gestione dei servizi del Gruppo AMGA mediante l'esame analitico dei bilanci a consuntivo e delle relazioni ad esso allegate, affinando il controllo attraverso un confronto puntuale con i bilanci di previsione.</p> <p>Per quanto attiene al buon andamento ed al permanere dell'interesse pubblico a gestire in forma societaria le attività menzionate, si rinvia all'esame dei bilanci dell'ultimo triennio del Gruppo – per i quali si fornisce in calce la sintesi contabile - da cui emerge: una significativa capacità di generare risorse a beneficio degli Enti Locali soci, un livello di indebitamento in linea con gli standard del settore nonché una politica tariffaria coerente con gli obiettivi di tutela delle collettività di riferimento.</p> | | |
| CAPITALE SOCIALE | € 64.140.300,00 | | |
| % PARTECIPAZIONE COMUNE DI LEGNANO | 68.25% | | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO AMGA LEGNANO SPA (Holding) | Esercizio 2007 | Esercizio 2008 | Esercizio 2009 |
| | € 570.973,00 | € 140.889,00 | € 67.568,00 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO CONSOLIDATO GRUPPO AMGA | Esercizio 2007 | Esercizio 2008 | Esercizio 2009 |
| | € 962.178,00 | € 852.602,00 | € 1.433.374,00 |

**OGGETTO SOCIALE DA
STATUTO E SETTORI DI
ATTIVITA'**

Oggetto - Art. 4 Statuto Sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività ed opere connesse ed inerenti a:

- Raccolta, preferibilmente differenziata, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) dei rifiuti assimilati agli urbani (RSA), dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere;
- Trattamento, trasformazione, recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei loro sottoprodotti, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) con la conseguente loro commercializzazione, con particolare attenzione all'ottimizzazione dei costi al fine di ridurre al minimo le tariffe praticate, particolarmente nei confronti dei soci;
- Approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, compresa la costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti, sia collegate al trattamento dei rifiuti che in via autonoma;
- Studio, programmazione, costruzione e gestione degli impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti di ogni genere, urbani e/o industriali;
- Progettazione per conto proprio, installazione, gestione di reti tecnologiche di controllo e cablaggio del territorio nei campi di interesse o affini alle attività aziendali;
- Servizi telematici ed informatici con le conseguenti applicazioni nei campi di interesse o affini alle attività aziendali;
- Gestione di altri servizi ambientali di pubblica utilità o di interesse pubblico;
- Quale attività complementare, la fornitura di assistenza tecnica e amministrativa nei settori ove viene svolta l'attività;
- Sviluppo di interventi ed iniziative per una miglior sensibilizzazione della comunità degli utenti sulle tematiche delle attività svolte dalla società, sulle tematiche dell'ambiente in generale, con campagne di informazione o promozionali, istituzione di premi o borse di studio e quant'altro necessario al miglioramento dell'approccio dei cittadini all'ambiente che ci circonda;
- Sostegno ai singoli soci nelle iniziative riguardanti il recupero ecologico nell'ambito dell'attività sopra indicata, di aree ed ambienti mediante il risanamento, il ripristino, la ricomposizione del territorio nonché con un eventuale riconoscimento compensativo conseguente all'ubicazione di impianti ed attività collegate che creino particolari disagi alle realtà circostanti.

**VALUTAZIONI AI FINI
DELL'ART. 3, COMMA 27,
DELLA LEGGE FINANZIARIA
2008**

Cinque comuni, Busto Arsizio, Gallarate, Legnano, Nerviano e Samarate, hanno dato vita nel **1970** al **Consorzio Accam** (Associazione Comuni Comprensorio Alto Milanese) per studiare, programmare e costruire impianti di smaltimento rifiuti in alternativa alle discariche. Successivamente, i Comuni Consorziati sono diventati 27, distribuiti fra Altomilanese e Provincia di Varese.

Dal **1° gennaio 2004** il consorzio intercomunale è diventato società per azioni.

In linea essenziale, l'attività principale di ACCAM SpA consiste nella gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti con produzione di energia elettrica, sito presso la sede di Busto Arsizio, Via per Arconate n° 121. ACCAM è autorizzata con DDG 7540 del 10/07/2008 all'attività di termodistruzione dei rifiuti urbani provenienti dai territori dei Comuni appartenenti al bacino B1, dei rifiuti speciali non pericolosi e dei rifiuti speciali pericolosi (rifiuti di origine sanitaria).

ACCAM ha in corso un progetto di revamping, al fine di ottenere un impianto più moderno, in grado di ottenere elevati standard qualitativi ed

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | <p>avere prestazioni ottimali anche dal punto di vista del controllo degli effluenti.</p> <p>ACCAM gestisce inoltre per conto dei Comuni Soci interessati la raccolta differenziata di pile e farmaci oltre al servizio di recupero della frazione organica.</p> <p>Presso la stazione di trasferimento di ACCAM vengono infine effettuate le attività di gestione della frazione organica che viene avviata a recupero, e di gestione dei rifiuti ingombranti che, depurati dal ferro recuperabile, vengono ridotti volumetricamente attraverso campagne di triturazione programmate per essere poi avviati a incenerimento nell'impianto di termovalorizzazione.</p> <p>Si tratta, con evidenza, di Servizi Pubblici locali a carattere Ambientale, ossia Servizi di Interesse Economico Generale per i quali è sempre ammessa, ai sensi del comma 27, articolo 3, dalla L. 244/2007, la partecipazione degli Enti Locali al capitale dei soggetti gestori.</p> <p>Ai sensi dell'art 7 dello Statuto di ACCAM almeno l'80% (ottantapercento) del capitale sociale deve risultare intestato ad Enti Pubblici o Società a prevalente capitale pubblico locale; è dunque prevista la obbligatoria dominanza pubblica; peraltro, il capitale sociale di ACCAM è ad oggi composto dai soli 27 Enti Locali ex Consorziati.</p> <p>Il Termovalorizzatore, principale <i>asset</i> ed insieme attività di ACCAM è costituito da un fabbricato centrale dell'insediamento comprensivo di avanfossa, fossa di stoccaggio rifiuti, n. 2 linee gemelle di termovalorizzazione, n. 2 linee gemelle di trattamento fumi e n. 2 camini. La potenzialità massima autorizzata è pari a 32 t/h di vapore prodotto a 40 bar come media giornaliera.</p> <p>Si tratta di attività che, ad oggi, oltre ad essere qualificabile come Servizio di Interesse Generale, per cui la partecipazione degli Enti Locali è <i>ex se</i> legittimata, rappresenta un bisogno ineludibile delle collettività locali di riferimento, in coerenza con le linee fondamentali della legislazione di settore, che impone il c.d. principio di autosufficienza nella gestione dei rifiuti.</p> <p>Dai dati del bilancio della Società, agli atti dell'Ente, si evince come la quasi totalità dei ricavi di ACCAM derivino dalle attività affidate dagli Enti Locali soci. Non tragga in inganno, al riguardo, la presenza della voce "commercializzazione di energia elettrica" nello Statuto Sociale né la presenza nel bilancio di significativi ricavi da tale attività.</p> <p>Come è infatti notorio, la produzione di energia elettrica costituisce un sottoprodotto necessario ed indispensabile della termovalorizzazione dei rifiuti, in assenza del quale non potrebbe essere assicurata l'economicità del relativo processo. Si aggiunga che la commercializzazione in parola, lungi dall'essere effettuata come attività commerciale pura nei confronti di chicchessia, è in realtà costituita dalla cessione al GSE, a prezzi regolamentati, dell'energia, appunto, prodotta dall'impianto. Detta attività, quindi, rappresenta parte integrante del processo di produzione del servizio pubblico locale affidato alla società.</p> <p>La partecipazione in ACCAM SpA di questo Comune, rientra dunque in quelle da mantenere ai sensi della normativa sopra menzionata.</p> | | |
| CAPITALE SOCIALE | € 24.021.287,00 | | |
| % PARTECIPAZIONE COMUNE DI LEGNANO | 13,27% | | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | Esercizio 2007 | Esercizio 2008 | Esercizio 2009 |
| | € 259.605,00 | € 312.553,00 | € - 1.140.977,00 |

EUROIMMOBILIARE LEGNANO s.r.l.**FINALITÀ'**

L'oggetto sociale quale si evince dallo Statuto è il seguente (Art. 2). La società ha per oggetto la prestazione di servizi tendenti a :

- realizzare e/o fare realizzare aree/fabbricati nonché mettere a disposizione gli stessi in affitto con o senza possibilità di riscatto alla scadenza, in vendita, sia in piena proprietà, che in diritto di superficie o usufrutto;
- amministrare e gestire immobili, impianti, beni ed altre dotazioni patrimoniali ad essa conferiti dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 113, comma 13 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e s.m.i. e dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 12.12.2003 n° 26 e s.m.i.; - attuare programmi di insediamento delle piccole e medie imprese, anche artigianali, così come individuate, ai sensi delle disposizioni degli enti finanziatori (es.:Unione Europea, B.E.I., B.E.R.S., Organismi Internazionali, Nazionali e locali) **nel rispetto dei vincoli di destinazione ivi descritti**; - favorire l'insediamento di piccole e medie imprese, anche artigianali, nonché lo sviluppo e l'innovazione di imprese, anche mediante la sistemazione di apposite strutture logistiche, fornendo gli strumenti necessari per la predisposizione, la verifica e l'avvio di progetti industriali e di servizi.

**VALUTAZIONI AI FINI
DELL'ART. 3, COMMA 27,
DELLA LEGGE FINANZIARIA
2008**

Tra gli anni '80 e '90 il territorio legnanese e dell'Alto milanese fu segnato da una profonda crisi occupazionale dovuta al ridimensionamento e alla chiusura di importanti stabilimenti produttivi manifatturieri (in particolare cotoniero, calzaturiero e meccanico). Il Comune di Legnano si è fatto promotore di iniziative per il recupero produttivo di aree industriali dismesse prevedendo la realizzazione di una struttura articolata di servizi comprendenti, tra l'altro, l'insediamento:

- di un centro di assistenza e di sviluppo di nuovi settori produttivi con il relativo incubatore
- di Centri di Eccellenza per l'industria elettromeccanica
- di strutture per l'insediamento di piccole e medie imprese.

Cogliendo l'opportunità offerta dalla legge 142/90, in particolare gli artt. 2 e 9 (ora artt 3 e 13 del T.U.E.L.), che introducevano la possibilità di promuovere attività nel settore economico e produttivo, nel 1995 venne costituito il "Comitato per la reindustrializzazione di Legnano", al fine di predisporre, a sua volta, la costituzione di due società a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'una la gestione dell'area da recuperare per riportarla dallo stato di degrado in cui si trovava ad uno stato di attività funzionale, l'altra la gestione dei servizi alle imprese.

L'obiettivo era – ed è tutt'ora - quello di favorire la ripresa economica del territorio anche tramite l'utilizzo di finanziamenti della Comunità Europea , che aveva riconosciuto nella zona dell'Asse del Sempione un'area a grave declino industriale (Area Obiettivo 2).

Nasceva così nel 1996 Euroimmobiliare Legnano S.r.l. su iniziativa dell'Amministrazione Comunale di Legnano, dell'Associazione Legnanese dell'Industria(ALI) e Confartigianato Alto Milanese per il recupero dell'Ex-fonderia Ansaldo, un'area di circa 25.000 mq, ribattezzata Tecnocity Alto Milanese.

Attualmente la società è partecipata per il 99% dal Comune di Legnano e per l'1% da AMGA Legnano s.p.a. –organismo di diritto pubblico interamente detenuto da Enti Locali - e quindi risulta di partecipazione interamente pubblica. Nel corso degli anni la società, avvalendosi di finanziamenti pubblici concessi dalla Comunità Europea e dalla Regione Lombardia(PIC RETEX '94/'99 – DOCUP OB.2 '94/'96 – DOCUP OB.2 '97/'99 – L.R.236/93) ha dato corso al proprio mandato realizzando il recupero di aree dismesse con la realizzazione degli edifici da destinare a centri di eccellenza e a piccole e medie imprese in locazione o a riscatto e comunque con vincolo di destinazione decennale. Attualmente risultano

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | <p>ancora sottoposti a vincolo decennale di incedibilità , con scadenza 31.12.2011 n. 7 edifici.</p> <p>Pertanto, già sotto un profilo stricto sensu giuridico, il Comune di Legnano è oggi vincolato al mantenimento della partecipazione in questione, pena la revoca dei finanziamenti.</p> <p>Peraltro, il mantenimento della partecipazione si giustifica anche sotto altro profilo.</p> <p>E' noto che <i>"il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunale perché, semmai, il legislatore può solo specificare gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale"</i>. Con la conseguenza che <i>"spetta al singolo ente valutare quale siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le "politiche" per soddisfarle"</i> (Parere Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 6/5/2009 n. 187 , Parere Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia parere n. 23 del 3 aprile 2008.</p> <p>Fra le finalità proprie dell'Amministrazione Comunale rientra indubbiamente la cura degli interessi della propria comunità e la promozione del suo sviluppo, (art. 45 del vigente Statuto Comunale, secondo cui il Comune di Legnano può altresì “ partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali). Al riguardo, basti osservare come, da un lato, il periodo di crisi del sistema industriale dell’Alto Milanese non sia ancora risolto (come dimostrano i diversi tentativi di riconversione in corso) e, dall’altro, come l’attività di Euroimmobiliare abbia consentito l’insediamento, a condizioni particolarmente vantaggiose, sostenute dai finanziamenti, di oltre 60 piccole e medie imprese del territorio, con un’occupazione media di circa 400 addetti nelle strutture della Tecnocity Alto Milanese</p> <p>Ciò, per di più, non solo mantenendo un bilancio sano sotto il profilo economico finanziario ma acquisendo – sotto il profilo patrimoniale – al patrimonio pubblico immobili di ingente valore.</p> <p>Si ritiene pertanto che, sino a quando permangano le condizioni che hanno giustificato e giustificano, come accennato, il diretto intervento del Comune di Legnano in tale ambito, la partecipazione in Euroimmobiliare vada mantenuta.</p> | | |
| CAPITALE SOCIALE | € 5.610.000,00 | | |
| .% PARTECIPAZIONE COMUNE DI LEGNANO | 99,00% | | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | Esercizio 2007 | Esercizio 2008 | Esercizio 2009 |
| | -299.291,00 | 76.807,00 | -8.498,00 |

| EUROIMPRESA LEGNANO società consortile a r.l. | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| FINALITÀ' | <p>La società ha per oggetto quello di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – promuovere, agevolare, coordinare il processo di reindustrializzazione delle aree industriali dismesse nell'Alto Milanese; – sostenere la diffusione di tecnologie avanzate, l'innovazione dei prodotti, dei processi industriali e gestionali nelle piccole e medie imprese; – favorire la costituzione di nuove piccole e medie imprese nonché lo sviluppo e l'innovazione di imprese esistenti anche attraverso la realizzazione di apposite strutture logistiche; – supportare lo sviluppo del tessuto industriale ed economico del territorio mediante il supporto alle piccole e medie imprese; – favorire il sostegno occupazionale. | | |
| VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 | <p>Tra gli anni '80 e '90 il territorio legnanese e dell'Alto milanese fu segnato da una profonda crisi occupazionale dovuta al ridimensionamento e alla chiusura di importanti stabilimenti produttivi manifatturieri (in particolare cotoniero, calzaturiero e meccanico).</p> <p>Il comune di Legnano si è fatto promotore di iniziative per il recupero produttivo di aree industriali dismesse prevedendo la realizzazione di una struttura articolata di servizi.</p> <p>Cogliendo l'opportunità offerta dalla legge 142/90, in particolare gli artt. 2 e 9 (ora artt 3 e 13 del T.U.E.L.), che introducevano la possibilità di promuovere attività nel settore economico e produttivo, nel 1995 venne costituito il "Comitato per la reindustrializzazione di Legnano", al fine di predisporre, a sua volta, la costituzione di due società a prevalente capitale pubblico, avente ad oggetto sociale l'una la gestione dell'area da recuperare per riportarla dallo stato di degrado in cui si trovava ad uno stato di attività funzionale, l'altra la gestione dei servizi alle imprese. L'obiettivo era quello di favorire la ripresa economica del territorio tramite l'utilizzo di finanziamenti della Comunità Europea, che aveva riconosciuto nella zona dell'Asse del Sempione un'area a grave declino industriale (Area Obiettivo 2).</p> <p>Euroimpresa Legnano s.c.r.l. nasce nel 1996 sotto forma di società consortile a responsabilità limitata a maggioranza pubblica.</p> <p>Durante i primi anni di attività, dal 1996 al 2000, la principale mission di Euroimpresa fu focalizzata nel sostegno ai neo imprenditori e nella consulenza alle imprese presenti sul territorio nei campi dell'assistenza finanziaria, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione. Queste azioni le permisero di ottenere nel 1997 il marchio di Bic (Business Innovation Center) da parte della Comunità Europea.</p> <p>Dal 2000 Euroimpresa, conseguentemente alla comparsa di nuove problematiche e alla mutazione delle esigenze territoriali, ha acquisito un nuovo ruolo ed è diventata Agenzia di sviluppo d'area della provincia di Milano, mantenendo comunque attivo il Bic.</p> <p>Pertanto la società è strumento strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali, ricordando anche che il Comune, citando l'art. 3 del T.U.E.L. e l'art. 46 dello Statuto, cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo e può altresì "partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune"</p> | | |
| CAPITALE SOCIALE | € 1.542.750,00 | | |
| % PARTECIPAZIONE COMUNE DI LEGNANO | 25,16% | | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | Esercizio 2007 | Esercizio 2008 | Esercizio 2009 |
| | € 2.032,00 | € -40.998,00 | € 1.817,00 |

ALLEGATO A: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI ART.3, COMMI 27- 29 LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008) E SUCCESSIVE MODIFICHE.

| INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO (I.A.NO.MI.) s.p.a. | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| FINALITÀ | <p>La società ha la proprietà o il possesso, del patrimonio delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali conferiti in proprietà dagli Enti Locali, o comunque acquisiti, destinati alla erogazione di servizi pubblici di rilevanza industriale con particolare riferimento al Servizio Idrico Integrato, con vincolo di mantenerne la destinazione. Provvede alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali ad essa concesse in uso, godimento od in proprietà, destinati all'erogazione dei servizi sopraddeiti.</p> <p>La società, anche attraverso società controllate e/o collegate, può svolgere tutte le attività connesse ed inerenti alla progettazione, realizzazione, rinnovo ed amministrazione dei suddetti beni.</p> <p>La società può inoltre svolgere ulteriore attività, compiti e funzioni che potranno esserle assegnate dai soci, sempre nel settore dei servizi pubblici locali.</p> | | |
| VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 | <p>Nel 1965 viene costituito il Consorzio Provinciale di depurazione delle Acque del Nord Milano, al quale successivamente partecipa anche il Comune di LEGNANO (dal 01.01.1999 in forza della delibera n. 108 del 11.11.1998). Il Consorzio si occupa della progettazione, della realizzazione e della gestione degli impianti di depurazione, dei collettori intercomunali che conducono agli impianti le acque reflue provenienti dai comuni consorziati, e infine della promozione di iniziative nel settore dello smaltimento dei fanghi.</p> <p>Nel giugno 2003, ai sensi dell'art. 115, comma 1, del T.U.E.L. il Consorzio è stato trasformato in società per azioni denominata "Infrastrutture Acque Nord Milano" (I.A.No.Mi.) con la contestuale scissione e conferimento del ramo aziendale concernente la gestione dei servizi idrici a "Servizi Idrici Nord Milano" (S.I.No.Mi.).</p> <p>Le operazioni di trasformazione del Consorzio e di contestuale scissione del ramo "erogazione del servizio" erano maturate in parallelo alla costituzione da parte dei gestori dei servizi idrici appartenenti alle c.d. tre aree territoriali omogenee (nelle quali il territorio della Provincia di Milano era stato suddiviso con deliberazione della Conferenza dell'A.T.O. n. 4 del 2003) di altrettante società di capitali alla cui costituzione aveva partecipato anche l'ex Consorzio e alle quali la Conferenza d'Ambito aveva affidato l'erogazione del servizio idrico (AEMME ACQUA s.p.a.; BRIANZACQUE s.p.a.; MIACQUE s.p.a.).</p> <p>I.A.No.Mi. spa si connota, quindi, come "società patrimoniale" - proprietaria degli impianti, delle reti e altre dotazioni patrimoniali destinate ai "servizi idrici" di depurazione e fognatura, impianti e dotazioni concessi in uso per l'erogazione dei predetti servizi alla società partecipata AMIACQUE srl, società di erogazione affidataria unica del Servizio Idrico Integrato per l'ambito milanese in virtù delle determinazioni della Conferenza d'Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Milano nella quale sono confluite le S.O.T. tra le quali anche la società S.I.No.Mi spa.</p> <p>Per quanto qui rileva, in ogni caso, le attività svolte direttamente ed indirettamente da I.A.No.Mi. riguardano la gestione di servizi di pubblica utilità inclusi nelle finalità istituzionali del Comune in quanto tali, e pertanto la partecipazione rientra tra quelle da mantenere.</p> | | |
| CAPITALE SOCIALE | € 98.029.800,00 | | |
| % PARTECIPAZIONE COMUNE DI LEGNANO | 6,06% | | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | Esercizio 2007 | Esercizio 2008 | Esercizio 2009 |
| | € 2.985.880,00 | € 516.644,00 | € 1.080.553,00 |

| LEGNANO PATRIMONIO s.r.l. | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| FINALITÀ' | La società ha come finalità l'acquisto, la gestione, la valorizzazione e successiva dismissione del patrimonio immobiliare comunale | | |
| VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 | <p>Nell'ottica del superamento della gestione diretta del patrimonio comunale immobiliare, ed in conformità alle finalità perseguite dal Comune di Legnano, il Comune ha costituito con atto del 20.11.2008, rep. 25283, la Società "Legnano Patrimonio S.r.l.", finalizzata all'acquisto, gestione, valorizzazione e successiva dismissione del patrimonio immobiliare comunale non indispensabili alla mission istituzionale.</p> <p>E' stato ritenuto, infatti, che una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica (comunale), costituita ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile e dell'84 della legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) potesse compiutamente ottemperare al ruolo e funzioni attribuite alla "società del patrimonio", nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, occupandosi in primis dell'acquisto, valorizzazione e vendita di quella parte del patrimonio considerato dall'Amministrazione Comunale non strategico.</p> <p>In quanto a capitale pubblico locale totalitario, il Comune esercita nei confronti della società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la stessa è tenuta a realizzare la parte più importante della propria attività con il Comune che la controlla.</p> <p>La società è volta alla produzione di beni e servizi strettamente necessari a rendere possibili le attività finali proprie dell'Ente.</p> <p>Conseguentemente la partecipazione a tale società appare pienamente compatibile con le indicazioni del comma 27, articolo 3, della norma in oggetto in quanto la società ha per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.</p> | | |
| CAPITALE SOCIALE | € 10.000,00 | | |
| .% PARTECIPAZIONE COMUNE DI LEGNANO | 100,00% | | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | Esercizio 2007 | Esercizio 2008 | Esercizio 2009 |
| | Non pertinente costituita il 20.11.2008 | Non pertinente costituita il 20.11.2008 | € 26,43 |

| A.T.I.N.O.M. s.p.a. | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| FINALITÀ' | <p>La Società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – L'esercizio sotto qualsiasi forma di linee e di trasporto pubblico di persone e, in generale, l'attuazione dei programmi dei soci per il servizio di trasporto pubblico; – La gestione dei servizi pubblici o privati di trasporto di persone o cose, sia in Italia che all'estero, ivi compresa l'organizzazione di viaggi collettivi, attuando a tal fine le correlate iniziative turistiche; – Il noleggio di mezzi di trasporto per persone; – Lo studio, lo sviluppo – anche attraverso l'elaborazione di programmi e/o sistema di terzi – la gestione e la commercializzazione di servizi diversi inerenti la gestione, anche informatizzata, del traffico e del territorio rivolti essenzialmente ad Enti territoriali e soggetti ad essi collegati, con priorità per i Comuni soci. | | |
| VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 | <p>Il Comune di Legnano ha aderito al Consorzio per il Servizio Trasporti Pubblici a Nord/Ovest Milano, nato a seguito della Legge regionale n. 10/1977 "Disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale".</p> <p>Detto Consorzio è stato sciolto ai sensi dell'art. 60 della Legge 142/1990 in data 31 maggio 1995 e a decorrere dall'1 giugno 1995 il servizio intercomunale di trasporto su gomma nell'area di competenza del disciolto consorzio è stato svolto senza soluzione di continuità dall'Azienda di Trasporto intercomunali Nord/Ovest Milano (ATINOM) s.p.a., società a prevalente capitale pubblico locale.</p> <p>Il Comune di Legnano risulta azionista ATINOM per effetto del riparto effettuato dal Commissario Liquidatore del Consorzio, riparto in seguito al quale le azioni della società ATINOM appartengono ai comuni ex consorziati.</p> <p>L'11 novembre 2003, per scissione parziale da ATINOM S.p.A., è stata costituita ATINOM VIAGGI s.r.l.</p> <p>Essendo il trasporto una competenza anche Comunale (comma 1 bis dell'art. 113 del T.U.E.L. "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" - decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni - legge regionale 22/1998 e successive modificazioni, che stabilisce che il servizio di trasporto pubblico venga affidato attraverso gare ad evidenza pubblica attivate dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, ciascuno per le loro competenze in materia di trasporto) si può ritenere la partecipazione ad ATINOM S.p.A. compatibile con le finalità istituzionali. E' però da rilevare come negli ultimi esercizi, proprio a seguito delle gare pubbliche relative al trasporto pubblico urbano, la Società non abbia ottenuto le commesse auspiccate ed in particolare non sia risultata aggiudicataria delle linee afferenti il nostro territorio. Questa situazione è destinata a peggiorare e con essa l'andamento economico patrimoniale che risulta anche nel 2010 negativo. Lo scenario rappresentato ha condotto l'assemblea della società votare una proposta di scioglimento anticipato della società con la conseguente liquidazione attraverso la dismissione dei rami aziendali.</p> <p>Tali eventi conducono a considerare il mantenimento della società non più in linea con quanto richiesto dall'articolo 3 commi 27-29 della legge 244/2007 per mancanza dei relativi presupposti ed in particolare per l'assenza delle finalità istituzionali e per l'andamento economico negativo.</p> | | |
| CAPITALE SOCIALE | € 2.820.000,00 | | |
| % PARTECIPAZIONE COMUNE DI LEGNANO | 2,51% | | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | Esercizio 2007 | Esercizio 2008 | Esercizio 2009 |
| | € - 298.890,00 | € 75.439,00 | € - 1.473.701,00 |

| A.T.I.N.O.M. VIAGGI s.r.l. | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| FINALITÀ' | <p>La Società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – La gestione dei servizi di trasporto di persone e di cose, sia in Italia, che all'estero, l'organizzazione di viaggi collettivi e delle correlate iniziative turistiche; – La prestazione di servizi vari nell'ambito della mobilità e del territorio; – Lo svolgimento di servizi di trasporto pubblico urbano atipici per disabili ed anziani, rivolti essenzialmente ad enti territoriali e soggetti ad essi collegati, con priorità e prevalenza per gli enti soci, in assoluta coerenza con quanto strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci; – Il noleggio di mezzi di trasporto per persone; – L'acquisto, alienazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione immobili di qualunque tipo; gestione di immobili, la realizzazione di elaborati di fattibilità, indagini di mercato, servizi di analisi, programmazione, marketing e sviluppo immobiliare. | | |
| VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 | <p>L'11 novembre 2003, per scissione parziale da ATINOM S.p.A., è stata costituita ATINOM VIAGGI s.r.l.</p> <p>Con detta operazione è stata operata a favore di ATINOM VIAGGI la disgiunzione dell'intero ramo immobiliare, costituito dalla rimessa e dagli uffici di Magenta nonché dall'officina e dalla rimessa di Busto Garolfo, oltre che il trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività di noleggio di mezzi di trasporto per persona.</p> <p>Alla società appartengono le rimesse e le officine, strumenti necessari per lo svolgimento del servizio.</p> <p>L'attività di ATINOM VIAGGI s.r.l. era strettamente finalizzata, al raggiungimento delle finalità di ATINOM S.p.A. attraverso la messa a disposizione delle autorimesse. La dichiarata volontà di giungere allo scioglimento anticipato della Società Atinom spa unito alla concomitante assenza di interesse istituzionale per l'attività di autonoleggio che esula dalle finalità dell'ente locale impongono una scelta diversa da quella del mantenimento anche della partecipazione ad ATINOM VIAGGI s.r.l.. Detta scelta è stata peraltro preceduta dalla decisione dell'Assemblea della medesima società in data 25 novembre 2010 di dismettere il ramo di azienda trasportistico di Atinom Viaggi srl mantenendo esclusivamente l'attività immobiliare della stessa. Con riferimento anche a quest'ultima attività è da rilevare come la stessa sia priva di interesse per il nostro ente fatta salva la necessaria valorizzazione dell'investimento effettuato.</p> <p>La partecipazione, pertanto rientra tra quelle da cedere, e il suo mantenimento è limitato al periodo temporale strettamente necessario a far sì che gli assets possano essere correttamente e convenientemente ceduti.</p> | | |
| CAPITALE SOCIALE | € 100.000,00 | | |
| % PARTECIPAZIONE COMUNE DI LEGNANO | 3,83% | | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | Esercizio 2007 | Esercizio 2008 | Esercizio 2009 |
| | € 4.695,00 | € 15.934,00 | € 2.390,00 |

| CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO s.p.a. | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| FINALITÀ' | Scopo di Centrocot è quello di sostenere, attraverso servizi specializzati, le aziende di tutta la filiera del settore tessile e abbigliamento. | | |
| VALUTAZIONI AI FINI DELL'ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 | <p>Il Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.a., denominato Centrocot, è stato fondato il 7 ottobre 1987 a Busto Arsizio per volontà delle associazioni imprenditoriali, di categoria e sindacali, degli enti pubblici (Camera di Commercio, Provincia, Comuni) e degli istituti di credito del territorio.</p> <p>Le imprese che si avvalgono dei servizi di Centrocot sono oltre 5000, prevalentemente di piccola e media dimensione ed ubicate nel Nord e nel Centro Italia, con preminenza in Lombardia e, in particolare, concentrate nell'area tessile "Asse del Sempione" e nelle province di Varese e Milano.</p> <p>La deliberazione di C.C. n. 196 del 11/5/1987 disponeva la partecipazione del Comune di Legnano alla costituenda società "Centro Tessile Cotoniero s.p.a.", trovandone "motivazione nell'oggetto societario finalizzato non solo a creare una struttura di supporto per lo sviluppo economico e tecnologico dell'imprenditorialità del settore tessile della nostra zona, ma anche a realizzare progetti e gestire servizi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale degli operatori del settore, il che coincide più specificatamente con obiettivi propri di questo Ente".</p> <p>La partecipazione a tale società, finalizzata alla produzione di servizi di interesse generale, riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali (cura degli interessi e dello sviluppo della propria comunità) parrebbe compatibile con le indicazioni del comma 27, articolo 3, della norma in oggetto.</p> <p>Pertanto, nel tempo, le attività della società hanno cessato di essere particolarmente interessanti per lo sviluppo del territorio e questo induce a considerare il mantenimento della società non più in linea con quanto richiesto dall'articolo 3 commi 27-29 della legge 244/2007, venendone a mancare i presupposti.</p> <p>Tali attività paiono più direttamente rivolte a supporto di singoli processi industriali, da svolgere tramite Associazioni di categoria o Consorzi tra imprese.</p> | | |
| CAPITALE SOCIALE | € 1.531.820,36 | | |
| .% PARTECIPAZIONE COMUNE DI LEGNANO | 1,35% | | |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | Esercizio 2007 | Esercizio 2008 | Esercizio 2009 |
| | € 24.685,00 | € 32.997,00 | € 9.073,00 |